EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.a.
Prot. 21409
03 APR. 2012
ARRIVO

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851 – fax 0668897523
Ufficio I

m_dg.DAG.30/03/2012.0048124.U
Fasc. n.

Roma,29 marzo 2012

Spett/le Equitalia Giustizia S.p.A.
c.a. dottor Marco Della Ratta
Via Greazer, 14
00142 R O M A
E p.c . Al Sig. Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia
SEDE

Oggetto: quantificazione dei crediti di giustizia ai sensi della Convenzione di cui all'art 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Riferimento nota 14 dicembre 2011 prot. n. 2011/81116: chiarimenti.

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti relativi ai quesiti posti e di seguito evidenziati.

1) ***"Eliminazione del vincolo di solidarietà: modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati, con provvedimento di primo grado emesso prima del 4 luglio 2009 e provvedimento di secondo grado emesso dopo il 4 luglio 2009 (art. 67, secondo comma, della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"").***

"Sono pervenuti dagli Uffici giudiziari a questa Società sotto-fascicoli del credito relativi a procedimenti divenuti definiti per alcuni condannati con sentenza di condanna in primo grado, emessa prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 e, per gli appellanti, con sentenza di condanna emessa successivamente a tale data.

Tenuto conto dei diversi momenti in cui l'autorità giudiziaria ha emesso i provvedimenti di condanna e del diverso contesto normativo che, all'atto della emissione dei provvedimenti stessi, regolava il meccanismo di determinazione delle spese, si ritiene che i suddetti crediti vadano recuperati secondo il meccanismo della solidarietà limitatamente a quelli maturati sulla base di

sentenze ante-4/7/2011 e secondo il meccanismo di suddivisione per quote per quelli maturati sulla base di sentenze post-4/7/2011.
Si chiede conferma della correttezza dell'interpretazione sopra esposta."

In ordine alla modalità di quantificazione dell'importo dovuto per spese processuali nel caso di sentenza appellata da alcuni imputati, con provvedimento di primo grado emesso prima del 4 luglio 2009 e provvedimento di secondo grado emesso dopo il 4 luglio 2009 (art. 67, secondo comma, della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"), si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta nel senso che i suddetti crediti vadano recuperati secondo il meccanismo della solidarietà limitatamente a quelli maturati sulla base di sentenze *ante-4/7/2011* e secondo il meccanismo di suddivisione per quote per quelli maturati sulla base di sentenze *post-4/7/2011.*

2) ***"Eliminazione del vincolo di solidarietà: applicazione del meccanismo di suddivisione per quote delle spese processuali nel caso di sentenza appellata solo da alcuni imputati emessa post-4/7/2011 (art. 67, secondo comma, della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"").***

"Alla luce *di quanto specificato da codesto Ministero, Direzione Generale della Giustizia Civile, con nota del 14 luglio 2009, si desume che il meccanismo di quantificazione introdotto dall'art. 67 della legge 18 giugno 2009 n. 69 sia applicabile alle sentenze di condanna emesse a far data dal 4 luglio 2009, a prescindere dalla data di esecutività del provvedimento.*
Si chiede conferma della correttezza dell'interpretazione sopra esposta."

Ai sensi dell'art. 205 legge 69/09 si dovrà procedere alla quantificazione di tutte le spese presenti nel foglio delle notizie e suddividere l'importo totale (calcolo aritmetico) per il numero degli imputati, per quota (esempio: importo delle spese pari ad euro 100.000,00 : 10 imputati = 10.000 per ciascun imputato, appellante e non).

La sentenza diviene irrevocabile nei confronti degli imputati non impugnanti e, conseguentemente, l'ufficio deve darvi esecuzione. Tale iniziativa spetta alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza che curerà la trasmissione degli atti all'ufficio recupero crediti per l'attivazione della procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie .

Si aprirà la partita di credito per i soli condannati nei confronti dei quali la sentenza è divenuta irrevocabile per la sola propria quota, oltre alla pena pecuniaria e alle spese forfettizzate.

Per i condannati appellanti si procederà, eventualmente, in un secondo momento, quando sarà divenuta irrevocabile la sentenza di appello.

Si precisa che in caso di assoluzione di uno o più coimputati appellanti, le quote di questi ultimi, verranno divise tra i condannati nei confronti dei quali la sentenza è divenuta irrevocabile, compresi coloro nei confronti dei quali la sentenza era divenuta irrevocabile in primo grado.

In caso di condanna, ai medesimi si applicherà anche la pena di primo grado.

3) ***"Attività di recupero in presenza di provvedimenti di esecuzione delle pene concorrenti (art. 666 c.p.p.").***

"In sede di lavorazione dei sotto-fascicoli inviati dagli uffici giudiziari, sono stati riscontrati provvedimenti di unificazione di pene concorrenti contenenti, tra le pene da eseguire (ossia tra quelle comprese nella determinazione finale), anche pene coperte da condono o pene condizionalmente sospese per le quali viene contestualmente chiesta al Giudice dell'Esecuzione la revoca dei benefici e pene per le quali viene chiesta, invece, l'applicazione dell'indulto.

In tali ipotesi, si chiede di conoscere se l'importo da recuperare sia quello che anticipa le attese determinazioni del Giudice dell'Esecuzione o se, viceversa, occorra il formale provvedimento di revoca dei benefici o di applicazione dell'indulto, avendo il cumulo natura amministrativa e spettando esclusivamente al Giudice dell'Esecuzione il compito di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni tema del rapporto esecutivo".

In risposta al quesito posto si precisa che regola fondamentale, in tema di formazione del cumulo, è quella che nel provvedimento devono essere inseriti tutti e soltanto i provvedimenti che vanno concretamente eseguiti. Si dovrà quindi tener conto dei provvedimenti inseriti nel cumulo e dell'importo complessivo indicato nel provvedimento. Le sentenze di condanna per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (che non sia stato revocato) e quelle contenenti condanna a pena interamente coperta da indulto, non vengono inseriti nel provvedimento di cumulo.

Si precisa, altresì, che nel caso di revoca di benefici, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena, si deve far riferimento al giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, sia che trattasi di decisione contenuta nella sentenza di condanna per altri reati, con la quale sia stata contestualmente disposta la revoca, sia che trattasi di ordinanza di revoca pronunciata ai sensi dell'art. 674 c.p.p. (Cassazione: Sezione I, sentenza 22 febbraio 2000, cc 19 gennaio 2000; Sezione I, sentenza n.2998, dell'11 giugno 1999, cc 15 aprile 1999; Sezione I, 4 maggio 1994, n.294, c.c. 19 gennaio 1994; Sezione IV, 2 luglio 1983, c.c. 30 marzo 1983, n.901)

4) ***"Discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (artt. 535 e 546 c.p.p.").***

"Si riscontrano delle omissioni materiali in alcune sentenze penali che riportano nel dispositivo un contenuto difforme rispetto all'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda.

Si chiede di conoscere, pertanto, stante il carattere unitario della sentenza se ai fini della quantificazione, sia possibile integrare la lettura del dispositivo, nell'ipotesi in cui non venga riportata la condanna alle spese processuali o la concessione del beneficio della pena sospesa, con quanto desunto nella motivazione".

Nel caso prospettato, la Società dovrà restituire la sentenza all'ufficio giudiziario con richiesta di correzione.

5) ***"Recupero delle spese nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.").***

"Alcune sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pervenute a questa Società, non contengono l'espressa condanna al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi.

L'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 afferma che, nel caso di sentenza o di decreto ex artt. 445 e 460 c.p.p. si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati.

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p. la sentenza di condanna pone a carico dle condannato il pagamento delle spese processuali.

Questa Società ritiene che, in caso di omessa condanna in sentenza al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni affidati a terzi, l'Ufficio giudiziario debba sottoporre al giudice competente il provvedimento affinché proceda alla sua correzione ex art. 130 c.p.p..

Si chiede conferma della correttezza della suddetta interpretazione".

Si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta.

6) ***"Prenotazione a debito nelle procedure fallimentari: esclusione della procedura di riscossione (art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115").***

"Sono pervenute sentenze dichiarative dello stato di insolvenza di società cooperative assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, ai fini del recupero dell'imposta di registro prenotata a debito e riportata nel foglio delle notizie come spesa prenotata ripetibile per la quale c'è titolo per il recupero.

*Come previsto dalla circolare 26 giugno 2003, n. 9, "**nella procedura fallimentare la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate dall'articolo 146 del D.P.R, 30 maggio 2002, n. 115 il quale, in caso di mancanza di attivo, non disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano esclusivamente sul fallimento** ".*

Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, infatti, nella procedura fallimentare alcune spese sono prenotate a debito e altre sono anticipate dall'erario; se vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

Alla luce di quanto sopra, questa Società ritiene che nel caso di procedure fallimentari, come nella fattispecie prospettata, non essendoci valido titolo per il recupero, non si debba procedere ad alcuna attività di recupero.

Si chiede conferma della correttezza della suddetta interpretazione".

Il recupero di tali spese non rientra tra le attività della Società, ad eccezione del caso di revoca del fallimento (art. 147 d.p.r. 115/2002 – allegato A1 alla Convenzione).

Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano